

# Il Quotidiano della P.A.[.it](http://www.pa.it)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2015 il testo del decreto legge n. 192/2014 coordinato con la legge di conversione 27.2.2015, n. 11.

Di seguito alcune delle novità di maggior interesse introdotte:

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### - **Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni** (Articolo 1, commi 1-5)

Il **comma 1** si articola nelle **lettere a) e b)**, le quali prorogano al 31 dicembre 2015 il termine per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, riferite a '*budget assunzionali*' del 2008 e del 2009.

Il **comma 2** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al '*budgetassunzionale*' del 2014.

I **commi 3 e 4**, prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

Il **comma 5** dispone che le risorse per talune delle assunzioni prorogate per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti - siano utilizzate (previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica) per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale delle Province, a seguito della legge n. 56 del 2013.

Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001) e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

### - **Contratti di lavoro a tempo determinato delle Province** (Articolo 1, comma 6)

Prevede che le Province (si intende: e le Città metropolitane), per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015.

### - **Precariato nelle Regioni: proroga di contratti a tempo determinato** (Articolo 1, comma 12-*bis*)

La disposizione prevede che le Regioni possano procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione.

### - **Riduzione dell'importo delle indennità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi** (Articolo 10, comma 5)

Proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento - stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

### - **Contenimento della spesa per l'acquisto di mobili da parte delle pubbliche amministrazioni** (Articolo 10, comma 6)

Questo comma proroga per il 2015 quanto già previsto in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014, dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La disposizione richiamata limita l'acquisto dei predetti beni per gli anni 2013 e 2014 nella misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia.

**- Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni** (Articolo 10, comma 7)

Il comma 7 proroga per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

## GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

**- Relazione alle Camere sull'assetto organizzativo dei TAR**

L'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge, in relazione al quale non sono state approvate modifiche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione al Parlamento, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei TAR, relazione collegata alla soppressione dei tribunali amministrativi di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano). (Articolo 2, comma 1, lett. a))

**- Processo amministrativo digitale**

L'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto-legge, in relazione al quale non sono state apportate modifiche dall'altro ramo del Parlamento, differisce - dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 - l'obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. (Articolo 2, comma 1, lett. b)

## GIUDICE DI PACE

**- Riapertura dei termini della procedura per il ripristino degli uffici del giudice di pace**

La disposizione in esame riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che consente agli enti locali di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell'ufficio del giudice di pace, posto sul loro territorio e del quale è prevista la soppressione. (Articolo 2, comma 1-bis)

## ENTI LOCALI

**- Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali nei termini previsti**

Proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti la disciplina per lo scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti e l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi, ai fini dell'approvazione del bilancio di medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. (Articolo 4, comma 1)

**- Proroga dei termini di approvazione bilancio di previsione 2014 da parte delle province** (Articolo 4, comma 5)

Il **comma 5** dell'articolo 4 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

- **Riparto delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province** (Articolo 4, comma 5-*bis*)

Il **comma 5-*bis*** reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2015, relative alla ricognizione e al riparto del fondo sperimentale di riequilibrio e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati per l'anno 2015 da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.

- **Concorso di province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica** (Articolo 4, comma 5-*ter*)

Il **comma 5-*ter*** provvede al riparto tra le province e le città metropolitane delle riduzioni di spesa corrente richieste a tali enti in attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste dalla legge di stabilità per il 2015.

- **Riequilibrio finanziario enti locali** (Articolo 4, comma 5-*quater*)

Il **comma 5-*quater*** interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto consentendo, in determinati casi, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL.

- **Proroga termini ai comuni per attuare disposizioni relative al Patto di stabilità interno**

Il **comma 6-*bis*** differisce al 31 dicembre 2015 i termini – individuati dall'art. 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. (Articolo 4, comma 6-*bis*)

- **Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica** (Articolo 6, commi 4 e 5)

Il **comma 4 dell'articolo 6** differisce ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 (dal 30 giugno 2014) per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – il termine per l'affidamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Al contempo, dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Il **comma 5 dell'articolo 6** proroga (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l'affidamento dei medesimi lavori, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso CIPE ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

- **Patto verticale incentivato** (Articolo 10, comma 7-*bis*)

Il **comma 7-*bis*** interviene sulla destinazione del contributo assegnato nel 2015 alle regioni, nell'ambito della disciplina del c.d. patto verticale incentivato.

- **Imposta municipale secondaria** (Articolo 10, comma 11-*bis*)

Il **comma 11-bis**, novellando l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, posticipa l'introduzione dell'imposta municipale secondaria a decorrere dall'anno 2016 (anziché dal 2015).

- **Quota Comuni su evasione fiscale** (Articolo 10, comma 12-duodecies)

Il **comma 12-duodecies**, novellando l'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dispone che fino al 2017 venga riconosciuta ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

- **Gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni** (Articolo 10, comma 12-terdecies)

Il **comma 12-terdecies** proroga dal 30 marzo al 30 aprile il termine annuale entro il quale l'ANCI deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi.

- **Delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI** (Articolo 10, comma 12-quinquiesdecies)

Si dispone la validità delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014. Si prevede inoltre che i Comuni che non hanno deliberato in materia, procedano alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l'anno 2013.

- **Sanzioni e misure per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno** (Articolo 10, commi da 12-sexiesdecies a 12-undevicies)

I **commi da 12-sexiesdecies a 12-undevicies** intervengono alleggerendo alcune sanzioni previste dall'articolo 1, comma 462, della legge di stabilità 2013 per determinati casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni, in relazione all'anno 2014.

## SCUOLA

- **Primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici** (Articolo 6, comma 6)

Il **comma 6 dell'articolo 6** proroga (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l'indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso indetto con decreto del Direttore generale 13 luglio 2011.

- **Collaboratori scolastici** (Articolo 6, commi 6-bis e 6-ter)

Il **comma 6-bis dell'articolo 6** proroga al 31 dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Il **comma 6-ter dell'articolo 6** prevede l'attivazione, da parte del Governo, di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis.

- **Proroga della durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di**

**riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali** (Articolo 6, comma 5-*bis*)

**Il comma 5-*bis* dell'articolo 6 differisce** (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine di durata dei poteri derogatori attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province, che operano in qualità di commissari governativi, per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (di cui all'articolo 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del [decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#)).

## APPALTI

- **Proroga dei termini per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi finanziati con le risorse del Fondo "sblocca cantieri"** (Articolo 8, comma 2)

**Il comma 2 dell'articolo 8**, proroga le scadenze contemplate dal decreto-legge [133/2014](#) per la cantierabilità e l'appaltabilità delle opere cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'art. 3 del medesimo decreto.

- **Anticipazione del prezzo nei contratti di appalto** (Articolo 8, commi 3 e 3-*bis*)

**Il comma 3 dell'articolo 8** proroga fino al 31 dicembre 2016, la disciplina che consente la corresponsione, in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

**Il comma 3-*bis*** che, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, eleva l'anticipazione predetta, al 20 per cento dell'importo contrattuale.

- **Centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture** (Articolo 8, commi 3-*ter* e 3-*quater*)

**I commi, 3-*ter* e 3-*quater*** che fissano, al 1° settembre 2015, l'entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione. Il differimento non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

## SFRATTI

- **Sospensione esecuzione sfratti** (Articolo 8, comma 10-*bis*)

**Il comma 10-*bis* dell'articolo 8**, consente al giudice dell'esecuzione - nelle more dell'attuazione, per l'anno 2015, del riparto delle risorse del "Fondo nazionale locazioni" e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge - di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio stesse.

## FISCO

- **Ampliamento delle possibilità di rateazione di debiti tributari** (Articolo 10, comma 12-*quinqüies*)

La disposizione in commento consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, articolato fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso al piano di rateazione è riconosciuta su richiesta dell'interessato, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014.

Fonte: Servizio Studi del Senato

*Enrico Michetti*